



COMUNE DI FAVRIA

10083 – Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/4/2021
Entra in vigore il 21/5/2021

Sommario

Art.1.	PREMESSA	1
Art.2.	FINALITA'	1
Art.3.	COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.....	1
Art.4.	COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DURATA DEL MANDATO	2
Art.5.	ELETTORI	2
Art.6.	CANDIDATI.....	2
Art.7.	PRESENTAZIONE DELLE LISTE.....	2
Art.8.	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI.....	2
Art.9.	PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	3
Art.10.	SEDUTE DEL CONSIGLIO.....	3
Art.11.	COMPITI DEL SINDACO DEI RAGAZZI	3
Art.12.	COMPITI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	4
Art.13.	RISORSE ASSEGNATE AL CONSIGLIO	4
Art.14.	SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	4
Art.15.	ENTRATA IN VIGORE	4

Art.1. PREMESSA

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi deve essere un luogo dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontarsi, discutere liberamente nel rispetto delle regole.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è la sede dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti in merito al territorio; cercano soluzioni a problemi portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto.

Nel Consiglio Comunale dei Ragazzi i protagonisti sono i ragazzi stessi.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto a quello degli Adulti.

Il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi coinvolge tutti i ragazzi delle scuole primaria e secondaria. Si prevede il diretto coinvolgimento della scuola del territorio in quanto:

- la scuola è il punto di riferimento di tutti i ragazzi;
- nella scuola si impara a stare con gli altri e a confrontarsi;
- nella scuola è più facile lo scambio di esperienze e idee tra elettori e rappresentanti;
- la scuola deve avere un ruolo importante nell'educare i ragazzi ad occuparsi delle problematiche del territorio.

La scuola, con le sue risorse e le sue competenze, opera affinché il Consiglio Comunale dei Ragazzi sia un'esperienza positiva e rimanga al di fuori di ogni riferimento ai partiti.

Art.2. FINALITA'

Il Consiglio Comunale di Favria, in adempimento a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto Comunale, promuove la costituzione del CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR) come strumento di educazione alla democrazia ed all'impegno politico, al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, la consapevolezza dei diritti e delle responsabilità di cui sono portatori, lo sviluppo ed il rafforzamento del legame che possiedono con il territorio di appartenenza e con le sue istituzioni, la crescita socio culturale dei ragazzi, nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le Istituzioni e la Comunità.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi costituisce la sede istituzionale in cui i ragazzi possono confrontarsi con gli adulti su problematiche reali, imparando a gestire le conflittualità ed a superare l'individualismo per elaborare proposte e ricercare soluzioni nel rispetto delle esigenze di tutta la comunità.

In questo spirito di alleanza tra ragazzi ed adulti, i ragazzi potranno esercitare il diritto ad associarsi sancito ufficialmente dalla **Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989.**

Il Consiglio Comunale dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono regolate dal presente regolamento.

Art.3. COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite pareri o richieste d'informazione nei confronti degli organi comunali nelle seguenti materie:

- Politica ambientale;
- Sport, giochi e tempo libero;
- Rapporti con l'associazionismo;
- Cultura e spettacolo;
- Pace e diritti umani;
- Pubblica Istruzione e diritto allo studio;
- Tematiche sociali e solidarietà;
- Educazione alla legalità ed alla vita democratica
- Storia locale

Art.4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DURATA DEL MANDATO

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito di n. 8 componenti tra i primi che risultano eletti sia nella scuola secondaria (scelti fra gli alunni di 1[^] e 2[^]), che nella scuola primaria (scelti fra gli alunni di 4[^] e 5[^]). Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica tre anni.

Art.5. ELETTORI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi viene eletto da tutti gli alunni delle classi 3[^], 4[^] e 5[^] delle scuole primarie e delle classi 1[^], 2[^] e 3[^] della scuola secondaria di primo grado del Comune di Favria.

Art.6. CANDIDATI

Possono essere eletti consiglieri tutti coloro che hanno diritto di voto, con esclusione degli alunni delle classi 3[^] della scuola primaria e delle classi 3[^] della scuola secondaria di primo grado, ai quali viene riconosciuto solo il diritto di elettorato attivo.

Ogni classe dei due ordini di scuola partecipante alle elezioni (4[^] e 5[^] della scuola primaria e 1[^] e 2[^] della scuola secondaria di primo grado) presenta due candidati (un maschio e una femmina) e un programma elettorale che viene votato dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e da tutte le classi della Secondaria.

Art.7. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Le singole classi interessate all'elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio Comunale dei Ragazzi (4[^] e 5[^] della scuola primaria e 1[^] e 2[^] della scuola secondaria di primo grado) presentano: il nome della lista, i due candidati, il logo e il programma che intendono attuare con riferimento alle materie di cui al precedente art. 3.

Art.8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Dal giorno successivo alla esposizione della lista ha inizio la campagna elettorale, che ha la durata di quindici giorni e si svolge da parte degli alunni nelle forme che, d'intesa con gli insegnanti ed il capo istituto, vengono ritenute più opportune (assemblee, volantini, affissioni di materiale di propaganda in tutte le scuole interessate alle elezioni, dibattiti in classe ecc.).

In tutte le fasi della campagna elettorale i docenti e l'istituzione scolastica assistono gli alunni e mettono a loro disposizione tutti gli strumenti necessari per il suo svolgimento.

Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico ed hanno luogo generalmente entro il 31 dicembre.

All'interno dell'edificio scolastico viene istituito un unico seggio elettorale retto da un Presidente (scelto tra i docenti referenti del progetto) e da un numero di scrutatori proporzionale al numero degli elettori (insegnanti e alunni non candidati), stabilito dal Dirigente Scolastico.

Il presidente di seggio provvede ad affidare le funzioni di segretario ad uno degli scrutatori, con il compito di redigere il verbale delle operazioni.

Il materiale necessario per la costituzione ed il funzionamento di seggi viene messo a disposizione dall'amministrazione comunale (stampa delle schede elettorali e urna elettorale).

Ogni elettore riceve una scheda contenente i loghi e i corrispondenti nomi dei candidati sulla quale l'elettore apporrà una crocetta.

Gli elettori votano nei seguenti modi:

- croce sul logo di una lista – voto per entrambi i candidati
- croce su un singolo candidato
- croce su due candidati di due liste diverse (un maschio e una femmina)

Risulteranno schede bianche quelle in cui non viene effettuata nessuna scelta.

Risulteranno schede nulle quelle compilate erroneamente.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Art.9. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Viene eletto Sindaco l'alunno che ottiene il maggior numero di preferenze. In caso di parità verrà eletto il candidato più giovane per garantire una maggiore permanenza.

Vengono eletti consiglieri i candidati che, nei due ordini di scuola, hanno ottenuto il maggior numero di voti prevedendo sempre un numero minimo di due rappresentanti per la Primaria.

In caso di parità tra i Consiglieri viene eletto il candidato più giovane nel Consiglio.

I Consiglieri della scuola Secondaria che al terzo anno concludono il percorso di studi saranno sostituiti dai candidati seguendo l'ordine della graduatoria stilata al momento delle elezioni.

Il mandato del Sindaco non è rinnovabile, mentre i Consiglieri possono essere rieletti una seconda volta.

Entro la settimana successiva alla conclusione delle operazioni di scrutinio il Dirigente Scolastico fa pervenire al Sindaco del Comune di Favria i risultati.

Il Sindaco di Favria, durante una seduta straordinaria del Consiglio Comunale appositamente convocata, proclama ufficialmente, alla presenza degli alunni delle scuole interessate, la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e consegna al neo Sindaco la fascia tricolore che sarà indossata nelle cerimonie ufficiali a cui egli presenzierà.

Il neo Sindaco presta formale promessa nelle mani del Sindaco di Favria e consegna ufficialmente il programma unico - che previamente i candidati vincitori hanno stilato tenendo conto delle scelte degli elettori - che si impegna, con la collaborazione dell'Amministrazione di Favria, a rispettare.

Art.10.SEDUTE DEL CONSIGLIO

Il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi indice la seduta almeno una settimana prima attraverso una comunicazione scritta ai Consiglieri e al Sindaco del Comune di Favria in cui indica il luogo della riunione, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

Il Sindaco presiede la seduta come Presidente e oltre ai Consiglieri partecipano come mediatori gli insegnanti referenti del progetto. Sono ammessi ad assistere alle sedute: n. 2 insegnanti (uno per la scuola primaria ed uno per la scuola secondaria) che avranno dato la loro disponibilità per lo svolgimento di tale attività con compiti di coordinamento dell'aspetto didattico ed organizzativo.

Le sedute sono aperte sia agli amministratori locali, sia ai membri della popolazione le cui competenze professionali risultino utili alla realizzazione dei progetti, sia agli studenti dell'Istituto Scolastico.

All'apertura della seduta viene letto il verbale di quella precedente e si procede alla analisi dei punti all'ordine del giorno.

La seduta viene ogni volta verbalizzata da un Consigliere e sia le convocazioni che i verbali vengono protocollati dalla segreteria scolastica che li invierà all'Amministrazione Comunale e registrati su un quaderno che rimarrà agli atti della scuola. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti.

La votazione in Consiglio avviene di norma attraverso la procedura del voto palese per alzata di mano tranne nei casi in cui il Consiglio stesso, a maggioranza, stabilisca diverse modalità di voto.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza favorevole dei votanti presenti.

Art.11.COMPITI DEL SINDACO DEI RAGAZZI

Il Sindaco ha le seguenti competenze:

- nella prima seduta nomina i consiglieri seguendo l'ordine del numero di preferenze (art.9);
- convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio;
- firma i verbali;
- presiede a tutte le attività proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- presenza con il Sindaco del comune di Favria alle cerimonie ufficiali durante le quali indossa la fascia tricolore.

Art.12.COMPITI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Gli insegnanti referenti, con la collaborazione dei colleghi e una guida attenta e discreta, aiutano i ragazzi ad individuare tematiche e problematiche da approfondire e trasformare in progetti, programmi ed argomenti da sottoporre all'attenzione della Giunta e del Consiglio Comunale degli adulti per un momento di confronto, di discussione e di eventuale realizzazione.

Il Dirigente Scolastico, attraverso il Collegio Docenti, informa gli insegnanti dell'Istituto in merito ai progetti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e li coinvolge nella realizzazione.

Le convocazioni, i verbali, i progetti e le eventuali verifiche sono sempre sottoposti al vaglio del Dirigente Scolastico e successivamente protocollati dalla segreteria ed inviati all'Amministrazione Comunale di Favria.

Art.13.RISORSE ASSEGNATE AL CONSIGLIO

L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, individua un budget in denaro da assegnare al Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Le spese sostenute devono essere riferite a progetti presentati dal Consiglio Comunale dei ragazzi e approvati di comune accordo dal Comune e dall'Istituzione scolastica.

Non è previsto alcun compenso per coloro che rivestiranno le cariche di Sindaco e Consigliere.

Art.14.SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente Scolastico:

- qualora i consiglieri si riducano ad un numero inferiore a 6 e non possono essere sostituiti, secondo le modalità di cui al precedente art. 9;

In tali casi i consiglieri restano in carica per portare a termine i progetti in atto fino alle nuove elezioni.

Art.15.ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo on-line.